



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 dicembre 2012 (21.12)
(OR. en)**

18020/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0347 (NLE)**

**ENV 963
MI 845
WTO 408
CHIMIE 102**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	13 dicembre 2012
n. doc. Comm.:	COM(2012) 753 final
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea rispetto alle proposte di modifica dell'allegato III della convenzione di Rotterdam

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2012) 753 final



Bruxelles, 13.12.2012
COM(2012) 753 final

2012/0347 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea rispetto alle proposte di
modifica dell'allegato III della convenzione di Rotterdam**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Nel marzo 1998, con gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), si sono conclusi i negoziati riguardanti una convenzione sulla procedura di previo assenso informato (PIC) per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale.

La convenzione è stata aperta alla firma nel corso di una conferenza diplomatica a livello ministeriale tenutasi a Rotterdam nel settembre del 1998 ed è stata firmata dalla Comunità l'11 settembre 1998. La convenzione di Rotterdam rappresenta un importante passo avanti nel contesto della regolamentazione di alcuni prodotti chimici pericolosi, inclusi i pesticidi, su scala internazionale. Essa intende promuovere una condivisione delle responsabilità e un impegno cooperativo tra le parti nel commercio internazionale di tali sostanze, con l'obiettivo di proteggere la salute umana e l'ambiente contro i potenziali pericoli che tali sostanze rappresentano e di contribuire ad incentivarne un utilizzo compatibile con l'ambiente.

L'Unione ha attuato la convenzione con il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi¹. Con la decisione 2006/730/CE del 25 settembre 2006² il Consiglio ha deciso di approvare la convenzione a nome della Comunità europea.

La convenzione è entrata in vigore il 24 febbraio 2004. La sesta riunione della conferenza delle parti (COP6) si svolgerà a Ginevra dal 28 aprile all'11 maggio 2013. Oltre all'Unione, 26 Stati membri sono parti della convenzione.

Sulla base delle raccomandazioni del comitato per l'esame dei prodotti chimici (CRC), organo sussidiario sotto l'autorità della COP, si prevede che la conferenza delle parti prenda una decisione in merito all'inserimento di altri prodotti chimici nell'allegato III della convenzione, assoggettandoli alla procedura PIC.

I prodotti chimici che il CRC raccomanda di includere nell'allegato III della convenzione di Rotterdam, ossia azinfos-metil, amianto crisotilo, miscele commerciali di ossido di ottabromodifenile, ossido di pentabromodifenile e miscele commerciali di ossido di pentabromodifenile, acido perfluorottano sulfonato, perfluorottani sulfonati, perfluorottani sulfonammidi e perfluorottani sulfonili, nonché formulati liquidi (concentrati emulsionabili e concentrati solubili) che contengono paraquat dicloruro in misura pari o superiore a 276 g/L, corrispondente a paraquat ione pari o superiore a 200 g/L, fanno già oggetto di restrizioni sull'esportazione nell'ambito del diritto unionale che sono simili a quelle ai sensi della convenzione. La Commissione propone pertanto al Consiglio di adottare una decisione per sostenere, a nome dell'Unione, la modifica dell'allegato III della convenzione in occasione della COP6.

¹ GU L 204 del 31.7.2008, pag. 1.

² GU L 299 del 28.10.2006, pag. 23.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea rispetto alle proposte di modifica dell'allegato III della convenzione di Rotterdam

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, e articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea ha ratificato la convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale ("convenzione di Rotterdam")³.
- (2) Il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi attua la convenzione di Rotterdam all'interno dell'Unione⁴.
- (3) Al fine di garantire che i paesi importatori siano tutelati dalla convenzione di Rotterdam, è necessario nonché opportuno sostenere la raccomandazione del comitato per l'esame dei prodotti chimici per quanto attiene all'inclusione nell'allegato III della convenzione di Rotterdam delle seguenti sostanze: azinfos-metil, amianto crisotilo, miscele commerciali di ossido di ottabromodifenile, ossido di pentabromodifenile e miscele commerciali di ossido di pentabromodifenile, acido perfluorottano sulfonato, perfluorottani sulfonati, perfluorottani sulfonammidi e perfluorottani sulfonili, nonché formulati liquidi (concentrati emulsionabili e concentrati solubili) che contengono paraquat dicloruro in misura pari o superiore a 276 g/L, corrispondente a paraquat ione pari o superiore a 200 g/L. Queste sostanze sono già soggette a bando o a severe restrizioni all'interno dell'Unione e sono pertanto sottoposte a vincoli sulle esportazioni più estesi rispetto a quanto stabilito dalla convenzione di Rotterdam
- (4) Si prevede che in occasione della sesta riunione della conferenza delle parti (COP6) della convenzione di Rotterdam venga presa una decisione in merito alla proposta di modifica dell'allegato III. È opportuno che l'Unione sia favorevole a tale modifica,

³ GU L 299 del 28.10.2006, pag. 23.

⁴ GU L 204 del 31.7.2008, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

Nel quadro della sesta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam la Commissione sostiene, a nome dell'Unione, l'adozione della proposta di modifica dell'allegato III al fine di includervi azinfos-metil, amianto crisotilo, miscele commerciali di ossido di ottabromodifenile, ossido di pentabromodifenile e miscele commerciali di ossido di pentabromodifenile, acido perfluorottano sulfonato, perfluorottani sulfonati, perfluorottani sulfonammidi e perfluorottani sulfonili, nonché formulati liquidi (concentrati emulsionabili e concentrati solubili) che contengono paraquat dicloruro in misura pari o superiore a 276 g/L, corrispondente a paraquat ione pari o superiore a 200 g/L.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*